

**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA  
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI COGLIATE  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ADDESTRAMENTO CINOFILO  
POLIFUNZIONALE**

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

**E**

- Amministrazione Locale di Cogliate (C.F. 01566130157/P.IVA: 00717740963), con sede legale in Cogliate, Via Minoretto, 19, nella persona del Sindaco pro tempore Andrea Basilico, quale Legale Rappresentante del Comune di Cogliate;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

**RICHIAMATI**

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- il R.R. 22 dicembre 2020, n° 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n°19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale);
- la D.G.R. n°XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021, approvata con D.G.R. n°XI/5439 del 29.10.2021, integrata con D.G.R. n.XI/5486 dell'8.11.2021, e con Risoluzione del Consiglio Regionale n°XI/2064 del 24 novembre 2021;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- l'art 1 – comma 18 - della Legge Regionale 4 maggio 2020, n.9 "Interventi per la ripresa economica";
- il Dlgs. 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)";

- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

#### **PREMESSO CHE:**

1. il Comune Cogliate ha presentato con nota pec A1.2022.0119199 del 8.2.2022 la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la realizzazione di un centro di addestramento cinofilo polifunzionale;
2. la proposta di valenza locale concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia di prevenzione e tutela del territorio e Protezione Civile in quanto potenzia una rete di sinergie di servizi di un ampio bacino di utenza e favorisce la diffusione del volontariato e della cultura della Protezione Civile;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il progetto del Centro di addestramento cinofilo polifunzionale oggetto del presente Accordo prevede la realizzazione di un centro altamente tecnologico per la formazione di cani da utilità (polizia, corpo carabinieri, esercito, vigili del fuoco, protezione civile ecc), con spazi per l'addestramento e spazi per la formazione teorica;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle Parti con i seguenti atti:
  - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n....del....
  - Comune di Cogliate: Deliberazione di Giunta Comunale n. del

### **DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO**

#### **Art. 1**

#### **Premesse e allegati all'Accordo**

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
  - Allegato A – Relazione Tecnica
  - Allegato B – Piano economico-finanziario
  - Allegato C – Cronoprogramma
  - Allegato D – Elaborati Grafici
    - ✓ D1 Estratto mappa catastale, stralcio PGT
    - ✓ D2 Planimetria generale stato di fatto
    - ✓ D3 Planimetria generale stato di progetto, sezioni
    - ✓ D4 Sovrapposizione
    - ✓ D5 Rendering
  - Allegato E – Progetto interventi compensativi

## **Art. 2**

### **Obiettivi e finalità dell'Accordo**

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo, individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la realizzazione di un centro di addestramento cinofilo polifunzionale;

## **Art. 3**

### **Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione**

1. L'intervento riguarda la realizzazione di un centro di addestramento cinofilo polifunzionale situato a Cogliate in via Donegani con spazi aperti per l'addestramento e spazi prefabbricati per la formazione teorica e locali di servizio. Verrà realizzato un ampio parcheggio di servizio. L'intervento prevede la pulizia di un'area boscata di mq 8.910, con la rimozione del sottobosco l'abbattimento di alberi ad alto fusto, E' previsto il rimboschimento compensativo per 35.640 mq in 9 siti, come indicato nell'allegato E. Come indicato nell'allegato A, sono state già acquisite dal comune di Cogliate le previste autorizzazioni per il superamento dei vincoli paesaggistici e boschivi.
2. L'area di intervento di mq 10.579,00, di proprietà comunale, è identificata catastalmente nel Comune Censuario di Cogliate fg. 25 mapp. 8 – 10 – 14 - 103.
3. La proposta progettuale è conforme allo strumento urbanistico comunale PGT è compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale e settoriale (Piano Parco delle Groane).

## **Art. 4**

### **Piano economico – finanziario e relativa copertura**

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B del presente Accordo, è pari a €. 288.551,30 a cui copertura finanziaria è garantita come segue:
  - a. da Regione Lombardia per € 210.000,00, quota massima prevista nel bilancio regionale 2022-24 nell'annualità 2022/2023;
  - b. dal Comune di Cogliate per la restante parte pari ad € 78.551,30, quota prevista nel bilancio comunale 2022-24, annualità 2022.

## **Art.5**

### **Impegni delle Parti**

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.  
In particolare:

#### **a) L'Amministrazione Comunale di Cogliate si impegna a:**

- a. destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;

- b. trasmettere semestralmente a Regione Lombardia una relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
- c. inviare tempestivamente a Regione Lombardia una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della L.R.19/19;
- d. informare Regione Lombardia in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della L.R.19/19;
- e. attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
- f. informare Regione Lombardia in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della L.R.19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo.
- g. stipulare con Associazione Nazionale Alpini una convenzione per la gestione gratuita del centro cinofilo dal completamento delle opere, a far data dal 2023.
- h. garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico – finanziario di cui all'Allegato B del presente Accordo;
- i. vigilare affinché nell'area pubblica non verrà svolta attività economica diretta o indiretta da parte del soggetto gestore

**b) Regione Lombardia si impegna a:**

- a. Finanziare le spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo massimo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Cogliate pari a € 210.000,00 come previsto dal Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo;
  - b. Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente Accordo:
    - 30% alla sottoscrizione dell'Accordo che verrà pubblicato dal comune di Cogliate sul BURL nell'annualità 2022;
    - 40% entro 30 gg. dal ricevimento dell'attestato di consegna dei lavori nell'annualità 2022;
    - 30% entro 30 gg dal ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo nell'annualità 2023
2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la cartellonistica di cantiere evidenzierà che l'intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

#### **Art. 6**

##### **Istituzione Collegio di vigilanza**

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il Comune di Cogliate costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
  - Sindaco del Comune di Cogliate;
  - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n°6 del 22.12.2020.

#### **Art.7**

##### **Monitoraggio delle attività**

1. Le Parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare il Comune di Cogliate è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti dell'ALS secondo la modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:
  - una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
  - la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale;
  - la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori.

#### **Art. 8**

##### **Sottoscrizione e durata**

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo ha durata fino al 31.07.2023 come da cronoprogramma (allegato C).

#### **Art. 9**

##### **Risoluzione controversie**

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

**Art.10**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.